



Città di  
**CAIRO**  
Montenotte

**SETTORE TECNICO – URBANISTICO**  
**AREA URBANISTICA**  
**EDILIZIA PRIVATA**



**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEI DEHOR DEGLI  
ESERCIZI COMMERCIALI DI SOMMINISTRAZIONE AL  
PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE**

**ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE**

**CON DELIBERAZIONE NR. 14 DEL 19 MARZO 2022**

# Regolamento

## INDICE

- Articolo 1** – OGGETTO E FINALITA'
  - Articolo 2** – CONTENUTI
  - Articolo 3** – DEFINIZIONI
  - Articolo 4** – COMPOSIZIONE
  - Articolo 5** – UBICAZIONE
  - Articolo 6** – DIMENSIONI DEI DEHORS
  - Articolo 7** – PRESCRIZIONI
  - Articolo 8** – ATTIVITA'
  - Articolo 9** – PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE
  - Articolo 10** – CONDIZIONI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO PER NUOVE INSTALLAZIONI
  
  - Articolo 11** – ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE
  - Articolo 12** – TIPOLOGIE DI ISTANZA DA PRESENTARE
  - Articolo 13** – OBBLIGHI DELL'ESERCENTE CONCESSIONARIO
  - Articolo 14** – PROROGA CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO, VOLTURA E RINNOVO
  - Articolo 15** – ATTIVITA' CONSENTITE
  - Articolo 16** – ORARI DI ESERCIZIO
  - Articolo 17** – DANNI ARRECATI A TERZI
  - Articolo 18** – MANUTENZIONE DEI DEHOR
  - Articolo 19** – SANZIONI PECUNIARIE
  - Articolo 20** – SOSPENSIONE
  - Articolo 21** – DECADENZA
  - Articolo 22** – SOSPENSIONE / REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE
  - Articolo 23** – PROCEDIMENTI SANZIONATORI
  - Articolo 24** – ONERI
  - Articolo 25** – VIGILANZA
  - Articolo 26** – NORMA TRANSITORIA
  - Articolo 27** – ABROGAZIONE, MODIFICA O INEFFICACIA DI NORME
  - Articolo 28** – RINVIO
  - Articolo 29** – DIVULGAZIONE
  - Articolo 30** – ENTRATA IN VIGORE
- SCHEDE TECNICHE E TIPOLOGICHE

## **ART. 1** **OGGETTO E FINALITA'**

1) – Il presente Regolamento **disciplina l'occupazione di suolo pubblico mediante "dehor" stagionali o permanenti** con la finalità di migliorare l'ambiente urbano e di potenziare l'attività commerciale della città.

2) – Per il perseguimento delle finalità di cui al primo comma, è stabilita specifica e puntuale disciplina che vincola le singole progettazioni dei manufatti **definendone i caratteri qualitativi** per i diversi elementi di arredo della città, la cui applicazione consente nel medio termine di ottenere una città progressivamente più ordinata e decorosa, con rilevanti vantaggi di immagine, di qualità urbana e di valore economico per gli operatori e per la cittadinanza.

3) – Le presenti disposizioni sono integrative del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché delle norme contenute in altri regolamenti comunali concernenti la disciplina delle attività (Regolamento Edilizio Comunale, di Polizia Locale, di Igiene Urbana ed Ambientale, sulla pubblicità, Piano dell'Arredo Urbano, ecc.) che si svolgono nell'ambito del territorio comunale. Per quanto non espressamente disciplinato, trovano applicazione le norme dettate dai suddetti Regolamenti.

4) – **La presente disciplina si applica altresì, in quanto compatibile, alle aree private con servitù di uso pubblico ed alle aree private visibili od accessibili da vie e spazi pubblici.**

5) – L'installazione dei dehor è subordinata al possesso dei seguenti requisiti della Legge Regionale nr. 1 del 2007 e s.m.i. **"Testo Unico in materia di commercio"**:

- Somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale nr. 1/2007;

6) – I circoli e/o le associazioni private in cui le attività di somministrazione di alimenti e bevande è svolta a favore di soci, possono installare dehor esclusivamente su area privata rientrante nella loro disponibilità ed a condizione che gli stessi non siano in alcun modo accessibili dalla pubblica via.

## ART. 2 CONTENUTI

Il regolamento e l'allegato tecnico "Schede Tecniche e Tipologiche dehor" contengono norme e prescrizioni a cui adeguare la progettazione di dettaglio, riferite ai manufatti di cui al precedente articolo. In particolare sono individuati:

Le diverse tipologie e le rispettive modalità di intervento;

- I materiali ed i dettagli di arredo;
- Le dimensioni sia in pianta, che in alzato delle diverse tipologie;
- La procedura per l'ottenimento dei titoli autorizzativi;
- La documentazione necessaria per la procedibilità dell'istruttoria di merito.

Tutti i dehor, dovranno essere conformi, in termini di ubicazione e corretto inserimento in situ alle caratteristiche tecniche, dimensioni e tipologie alle disposizioni del presente Regolamento e contenute negli allegati tecnici allo stesso.

## ART. 3 DEFINIZIONI

Per dehor si intende:

L'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico, su area pubblica, o privata gravata da servitù di uso pubblico o privata **visibile od accessibile da vie e spazi pubblici**, precisamente delimitato mediante l'installazione di struttura removibile e/o arredi, finalizzati alla somministrazione all'aperto di alimenti e bevande; il dehor non rappresenta compromissione permanente del territorio ed ha caratteristiche tali da non potersi considerare agli effetti degli indici e dei parametri urbanistici; trattandosi di attrezzature di facile rimozione, non sono soggette alla verifica dei distacchi dai confini e dalle costruzioni.

I dehor sono classificati come segue:

1) – In merito alla durata:

a) – **Dehor stagionale**: la struttura avente concessione di occupazione di suolo pubblico per un periodo non superiore a 180 giorni all'anno **e ripetibile per cinque anni** (fatto salvo quanto previsto nel comma 2);

b) – **Dehor permanente (quinquennale)**: la struttura installata per un periodo complessivo superiore a 180 giorni e, comunque, **non superiore a cinque anni** a far data dal giorno del rilascio della relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

2) – In merito alla tipologia:

a) – **Dehor aperto**: un'area esterna attrezzata a carattere stagionale/temporaneo o permanente insistente su suolo pubblico, privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile od accessibile da vie e spazi pubblici, pertinente ad un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, la cui superficie può essere senza delimitazioni oppure delimitata con diversi elementi, ed eventualmente dotata di copertura con ombrelloni e di pedana, secondo le disposizioni meglio indicate nelle schede tecniche;

b) – **Dehor parzialmente chiuso**: una struttura che delimita la superficie di pertinenza, su suolo pubblico, privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile od accessibile da vie e spazi pubblici, di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, solitamente rettangolare, delimitata su tre lati da alte perimetrazioni, dotata di copertura ed eventuale pedana, secondo le disposizioni meglio indicate nella schede tecniche;

c) – **Dehor chiuso**: nel periodo invernale dal 01 Ottobre al 30 Aprile sono consentite strutture che delimitano e chiudono la superficie di pertinenza (suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile od accessibile da vie e spazi pubblici) di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, delimitate anche su quattro lati da perimetrazioni, dotata di copertura e pedana, secondo le disposizioni meglio indicate nelle schede tecniche.

**Non costituisce dehor l'occupazione del suolo pubblico o privato posto a diretto contatto con i locali di somministrazione, mediante non più di 2 tavolini con massimo di 4 sedie per ciascuno, di superficie non superiore a Mq. 5,00.** Tale occupazione deve comunque rispettare, in quanto a criteri di installazione, tipologie e materiali, le indicazioni di cui al presente Regolamento e **non potrà avere luogo in concomitanza o in aggiunta ad ulteriori occupazioni di suolo pubblico.** Nel caso in cui detti manufatti siano installati su suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico, la relativa collocazione è soggetta a preventiva comunicazione da inoltrare al Comune su apposito modello, previo pagamento del canone previsto dal Regolamento Canone Unico.

Non costituisce altresì dehor l'occupazione del suolo pubblico o privato posto a diretto contatto con i locali di somministrazione, ubicato nei sottoportici degli edifici su tutto il territorio comunale mediante occupazione con tavolini e sedie. Tale occupazione deve comunque rispettare, in quanto a criteri di installazione, tipologie e materiali, le indicazioni di cui al presente Regolamento e non potrà avere luogo in concomitanza o in aggiunta ad ulteriori occupazioni di suolo pubblico. Le occupazioni nei sottoportici degli edifici, non espressamente vincolati ai sensi del Decreto Legislativo nr. 42/2004, o non di proprietà pubblica, conformi all'art. 7 – comma 2, non sono soggette ad autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria. **Le occupazioni nei sottoportici vincolati ai sensi del Decreto Legislativo nr. 42/2004 sono soggette ad autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria.**

Nel caso in cui detti manufatti siano installati su suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico, la relativa collocazione è comunque soggetta a preventiva autorizzazione, previo pagamento del canone previsto dal Regolamento Canone Unico. La superficie massima consentita per l'occupazione, è pari al doppio della superficie interna di somministrazione dell'esercizio di pertinenza (L.R. nr. 1/2007) e, comunque, **non superiore a 30,00 mq.**

La lunghezza massima dello spazio occupato non potrà superare il fronte dell'esercizio commerciale; la stessa dovrà essere quindi ricompresa tra le proiezioni sul prospetto degli assi delle murature divisorie, eventuali ulteriori spazi limitrofi potranno essere concessi nel limite del 50% della suddetta lunghezza, a condizione che vi sia l'assenso scritto dei proprietari e/o gestori delle attività degli immobili adiacenti.

Le schede tecniche e tipologiche per la realizzazione/riqualificazione dei dehor allegate al presente Regolamento, indicano le tipologie degli elementi, dei materiali e delle attrezzature costituenti gli stessi, secondo le tipologie elencate al precedente comma 2, fatte salve le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- I dehor devono essere costituiti da strutture completamente smontabili, in modo da consentire lo smantellamento o la rimozione senza comportare ripristini del suolo pubblico;
- Tutti gli elementi devono avere caratteristiche idonee per un corretto inserimento nel contesto ambientale.

#### **ART. 4** **COMPOSIZIONE**

I dehor così come definiti dall'art. 3 sono caratterizzati dai seguenti elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente:

- a) – **elementi costitutivi** di perimetrazione, di copertura e di livellamento del terreno (pedane);
- b) – **arredi**: tavoli, sedie, poltroncine, fioriere e ombrelloni.

#### **ART. 5** **UBICAZIONI**

Con riferimento all'**ubicazione**, i "dehor" devono essere progettati secondo le seguenti regole normative:

- 1) – In prossimità di un incrocio i "dehor" non dovranno ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni come previsto dall'art. 18 e art. 20 del Codice della Strada e dovranno essere posizionati a non meno di 5 metri dall'intersezione dell'incrocio stesso; la distanza va misurata dallo spigolo del marciapiede. Distanze inferiori

potranno essere autorizzate previa acquisizione di parere degli uffici competenti (Viabilità e C.P.M.). In prossimità di accessi, passi carrai ed attraversamenti pedonali deve essere lasciata libera una lunghezza commisurata alla distanza di visibilità nel verso di marcia dei veicoli e comunque non meno di 1,50 m. In corrispondenza delle intersezioni stradali semaforizzate, oltre a rispettare le distanze di cui sopra, i “dehor” non devono occultare l'avvistamento delle lanterne semaforiche e/o del traffico veicolare;

2) – Non è consentito installare “dehor”, o parti di essi, su sede stradale (carreggiata) soggetta a divieto di sosta, salvo zone pedonali, a traffico limitato e “zone a 30 km” concordate con l'ufficio preposto;

3) – I dehor non devono creare intralcio alle fermate dei mezzi pubblici e deve essere lasciato libero uno spazio prima e dopo l'area di fermata del bus di almeno 5 metri;

4) – L'area occupata dal dehor, dovrà lasciare libero per i flussi pedonali uno spazio minimo pari alla metà della larghezza del marciapiede e comunque non inferiore a 2,00 metri (art. 20 Codice della Strada);

5) – Nel caso di dehor aperto con presenza di ombrelloni, la base dell'ombrellone, compresa tutta la sua proiezione in pianta, dovrà essere contenuta all'interno dell'area concessa per l'occupazione di suolo;

6) – Quando non vi siano le condizioni tecniche per concedere la concessione davanti al fronte dell'esercizio, previa autorizzazione dei proprietari degli immobili adiacenti e dell'ufficio competente, può essere concessa l'installazione del dehor nelle immediate vicinanze, fermo restando tutte le limitazioni dimensionali previste **e comunque entro e non oltre il raggio di metri 15,00 dall'ingresso dell'esercizio commerciale;**

7) – Gli spazi compresi tra il “dehor” e il locale pubblico di riferimento non debbono essere attraversati da carreggiate stradali; fanno eccezione le occupazioni nelle aree pedonali urbane e quelle nelle zone a traffico limitato e le “zone a 30 Km” previste dagli strumenti di pianificazione del traffico, nelle quali è resa più sicura la circolazione delle categorie deboli della strada, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale;

8) – Nel caso in cui l'occupazione del suolo sia effettuata con pedana, anche parzialmente, sulla carreggiata, anche in vie pedonali o a traffico limitato, l'ingombro del “dehor” deve essere tale da mantenere libero uno spazio di larghezza non inferiore a mt. 3,50, necessario al transito dei mezzi di emergenza, soccorso e pubblica sicurezza;

9) – **Non sono consentite** installazioni di **dehor parzialmente chiusi o dehor chiusi**, così come definiti al precedente art. 3 – comma 2°, lettera b) e c) in Piazza della Vittoria, in via Roma ed in tutte le vie del centro storico del capoluogo, nonché nei centri storici delle Frazioni di Ferrania, Rocchetta e Ville. In tali ambiti saranno

ammesse esclusivamente installazioni di **dehor aperti**, così come definiti al precedente art. 3 – comma 2°, lettera a);

10) – Le installazioni dei dehor, potranno subire delle limitazioni o variazioni in base a modifiche del piano del traffico;

11) – I dehor installati entro o vicino la carreggiata, che comportino restrizioni di spazio o pericolo per la circolazione devono essere dotati di pedana e robuste protezioni laterali. I manufatti dovranno essere segnalati mediante strisce alternate bianche rifrangenti e nere tracciate sull'ostacolo, inclinate a 45° in basso verso il lato dove i veicoli transitano (art. 175 comma – 2 del D.P.R. 495/92), le segnalazioni, atte a rendere ben visibile l'ostacolo soprattutto nelle ore notturne, possono essere realizzate anche su pannello indipendente da applicare sul dehor. L'installazione del dehor non dovrà oscurare la segnaletica stradale;

12) – Non è consentita l'installazione di pedane e pavimenti rialzati sui marciapiedi; quelle presenti sul territorio, in fase di rinnovo della concessione dovranno essere preventivamente rimosse in ottemperanza all'art. 22;

13) – I “dehor” non devono costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e manutenzione di reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.);

14) – L'installazione di pedane non deve essere in contrasto con la normativa dei piani di bacino e non deve ostacolare il regolare deflusso delle acque meteoriche;

15) – L'occupazione di suolo pubblico con dehor aperti, in aree non aperte al traffico veicolare, deve essere tale da rispettare le sotto indicate prescrizioni:

a) – nelle strade pedonali di larghezza inferiore o uguali a 4,00 metri, con alta frequentazione, dovrà essere sempre assicurato uno spazio libero minimo per il passaggio pedonale pari a 2,00 metri;

b) – nelle strade o spazi pedonali che presentino tratte ridotte, ove non sia previsto il transito di mezzi di servizio e non vi siano possibilità alternative di accesso per i mezzi di soccorso, a condizione che sia mantenuta una corsia libera da elementi fissi di larghezza non inferiore a m 3,50 (salvo slarghi in curva), può essere consentita, in via eccezionale, l'occupazione della parte rimanente del sedime, fino al raggiungimento dei 2 metri minimi liberi, mediante tavolini e sedie, prescrivendo a carico del concessionario l'immediata rimozione dell'occupazione in caso di emergenza incaricando della custodia il concessionario stesso;



## **ART. 6** *DIMENSIONI DEI DEHOR*

Con riferimento alle dimensioni, i “dehor” devono rispettare le seguenti prescrizioni:

1) – La superficie massima consentita per l’installazione di **dehor aperti**, è pari al doppio della superficie interna di somministrazione dell’esercizio di pertinenza (L.R. nr. 1/2007) e, comunque, non superiore a 50,00 mq., se ubicati su suolo pubblico, ovvero su suolo privato di uso pubblico. **Restano escluse dal rispetto di tale limite le occupazioni di suolo ricadenti su spazi privati ad uso esclusivo degli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti;**

2) – La superficie massima consentita per l’installazione di **dehor parzialmente chiusi e dehor chiusi**, è pari al doppio della superficie interna di somministrazione dell’esercizio di pertinenza (L.R. nr. 1/2007) e, comunque, non superiore a 30,00 mq., se ubicati su suolo pubblico, ovvero su suolo privato di uso pubblico;

3) – La lunghezza massima dello spazio occupato dal dehor non potrà superare il fronte dell’esercizio commerciale; la stessa dovrà essere quindi ricompresa tra le proiezioni sul prospetto degli assi delle murature divisorie, eventuali ulteriori spazi limitrofi potranno essere concessi nel limite del 50% della suddetta lunghezza, a condizione che vi sia l’assenso scritto dei proprietari e/o gestori delle attività degli immobili adiacenti;

4) – **la profondità massima** consentita è:

a) – su strade veicolari con aree di sosta in fregio ai marciapiedi, pari alla profondità degli stalli di sosta;

b) – su strade pedonalizzate, pari al 25% della larghezza della strada sul lato dove è ubicato il pubblico esercizio; un’area più larga può essere autorizzata fino al massimo del 50%, solo per dehor aperti, meglio descritti nelle Schede Tecniche, a condizione che vi sia l’assenso scritto dei proprietari frontistanti, e che sia comunque salva la disposizione di mantenere uno spazio libero largo almeno 3,50 metri necessario al transito dei mezzi di emergenza, soccorso e pubblica sicurezza;

c) – sulle strade pedonali di larghezza inferiore o uguali a 4,00 metri dovrà essere sempre assicurato uno spazio per il passaggio pedonale minimo di 2,00 metri;

## **ART. 7** *PRESCRIZIONI*

1) – Non sono ammesse sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici) scritte pubblicitarie, quali insegne o loghi vari, sugli ombrelloni e negli elementi di arredo e costruttivi. Sono ammesse, purché

non ingenerino confusione con la segnaletica stradale, vetrofanie e vetrografie di modeste dimensioni con il nome del locale posizionate sulle perimetrazioni dei dehor in struttura e la scritta sulla mantovana della tenda per i dehor in adiacenza.

2) – Sono ammesse pubblicità riguardanti le sponsorizzazioni per specifici eventi o manifestazioni, limitate sempre alla durata dell'evento o della manifestazione e comunque collocate all'interno dell'area autorizzata.

3) – Al fine di una ordinata e decorosa immagine qualitativa della città, i dehor confinanti che si affacciano sulla stessa via o piazza dovranno avere caratteristiche costruttive similari.

4) – **Tutti i dehor devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche** e devono essere accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate e attestate con specifica deroga a firma di un tecnico abilitato. In tal caso dovrà comunque essere garantita, in base all'art. 5, c. 5.7 del D.M. 236/1989 la visitabilità condizionata apponendo in prossimità dell'accesso un apposito pulsante di chiamata, affiancato dal Simbolo internazionale di Accessibilità, conforme all'Allegato B del D.P.R. 503/1996 e apposita pedana mobile da collocare su richiesta dell'utente.

5) – La concessione permanente (5 anni) dovrà essere materializzata a terra mediante capisaldi entro 15 giorni dall'installazione del dehor, previo accordi con l'ufficio preposto.

6) – Nelle **aree sottoposte alle disposizioni di cui alla Parte II del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.**, la collocazione delle strutture oggetto del presente Regolamento non deve comportare opere di infissione e di fondazione al suolo o di manomissione delle pavimentazioni ad eccezione dei casi di ancoraggi al suolo compatibili con il bene culturale, preventivamente autorizzati dall'Ente competente.

7) – L'altezza delle strutture e dei manufatti costituenti il dehor non deve in alcun modo recare pregiudizio alla fruibilità ed al decoro delle facciate degli edifici e del contesto ambientale in cui gli stessi si collocano; ciò in particolare quando tali strutture sono in prossimità di edifici e manufatti di particolare pregio storico ambientale e/o documentario.

8) – Eventuali elementi di illuminazione o di diffusione acustica devono avere dimensione e potenza contenute, non offensive della sobrietà dei luoghi e tali da non recare disturbo alla quiete pubblica, nel rispetto del vigente Piano di Zonizzazione Acustica ed entro i limiti ivi consentiti. Non sono consentite luci colorate o tubi al neon. Gli impianti di illuminazione ed acustici devono essere realizzati a norma e rispettare le leggi ed i regolamenti locali. Gli eventuali elementi riscaldatori devono essere omologati e muniti di certificazione di sicurezza anche per quanto riguarda il loro posizionamento sul suolo.

## **ART. 8** *ATTIVITA'*

1) – **I dehor non devono essere adibiti a funzioni differenti da quanto concesso, ovvero somministrazione di alimenti e bevande.** Non vi è consentita l'installazione di apparecchi da gioco o intrattenimento e impianti sonori con musica dal vivo. Tutte le installazioni atte a creare intrattenimento e adibire la struttura ad altro uso dovranno essere preventivamente autorizzate.

2) – I dehor non possono essere attivi ed utilizzati senza che lo siano anche i locali cui sono annessi.

## **ART. 9** *PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE*

Il titolare di un pubblico esercizio, che intenda collocare un dehor stagionale o permanente deve essere provvisto di idoneo titolo **concessorio** relativamente all'area e **autorizzatorio** in relazione alle strutture che intende installare presso il territorio comunale.

Al fine dell'ottenimento della autorizzazione di cui al precedente comma 1, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande deve presentare formale istanza attraverso lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE).

Le istanze di cui al precedente comma dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

a) – breve relazione tecnica descrittiva dell'intervento, con indicazione della disciplina viabilistica vigente nell'ambito interessato dalla proposta di occupazione;

b) – adeguati elaborati grafici, in scala non inferiore a 1:100, nei quali siano opportunamente evidenziati lo stato di fatto dell'area interessata, l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali e chiusini per sottoservizi; il tutto corredato da adeguata documentazione fotografica del luogo. Devono, inoltre, essere presentati altrettanti elaborati in scala non inferiore a 1:50 nei quali siano indicate le caratteristiche della struttura, con piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta (situazione estiva ed invernale, ove siano previste soluzioni diverse) con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti al contesto edificato adiacente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato all'esercizio della professione;

c) – indicazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e, se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;

d) – campione del tessuto nel caso di copertura prevista mediante ombrelloni o comunque nel caso di copertura in tessuto;

e) – nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata; nel caso l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente, occorre il nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente dei negozi adiacenti;

f) – certificazione in ordine agli elementi d'arredo ed alle strutture portanti (stabilità, resistenza, ancoraggi, ecc...) con asseverazione del tecnico per la resistenza e la stabilità della struttura per la sicurezza pubblica;

g) – dichiarazione che gli impianti tecnologici (elettrico, riscaldamento, etc.) saranno realizzati nel rispetto delle normative vigenti, con impegno a produrre copia delle certificazioni di conformità da parte degli installatori al termine dell'installazione del dehor.

L'installazione di dehor è subordinata all'acquisizione dei seguenti pareri:

- **Del Comando di Polizia Locale** che valuterà, in particolare:

- La presenza dei requisiti minimi di sicurezza alla circolazione stradale;
- La sussistenza di un adeguato spazio di transito pedonale lungo il marciapiede;
- La compatibilità dell'intervento in caso di riduzione di aree destinate alla sosta.

- **Dello Sportello Unico dell'Ufficio Tributi** che valuterà, in particolare:

- La determinazione del Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico.

- **Della Commissione Edilizia Comunale** nel caso di installazione di dehor parzialmente chiuso e dehor chiuso, ovvero in tutti i casi in cui il Responsabile del Procedimento ritenga opportuno avvalersi del supporto della Commissione.

- **Della Commissione del Paesaggio** nel caso di dehor da realizzare in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico (in questo caso l'istanza dovrà essere inoltre corredata della richiesta di autorizzazione paesaggistica), ovvero in tutti i casi in cui il Responsabile del Procedimento ritenga opportuno avvalersi del supporto della Commissione.

- **Della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria** nel caso in cui il dehor sia collocato in adiacenza o in prossimità di edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale o insistano su aree sottoposte a vincolo paesaggistico o monumentale.

**Nel caso di più richieste per il medesimo spazio, si procederà nella scelta tramite sorteggio.**

## **ART. 10**

### **CONDIZIONI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO PER NUOVE INSTALLAZIONI**

- 1) – I dehor si configurano come manufatti edilizi sul territorio, con uso precario del suolo pubblico, e necessitano di apposito titolo edilizio ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia, e di relativa concessione di occupazione di suolo pubblico;
- 2) – Le procedure e le modalità di realizzazione dei manufatti su suolo pubblico sono disciplinate dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*”;
- 3) – Il titolare dell'autorizzazione di un pubblico esercizio di somministrazione che intende collocare una struttura (dehor) ad esso annessa, deve ottenere il relativo titolo abilitativo edilizio per la realizzazione del manufatto, presupposto per il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico;
- 4) – Al fine di ottenere il provvedimento di concessione occorre presentare formale istanza in via telematica secondo le indicazioni fornite dall'ufficio competente e rese note mediante pubblicazione sul sito web del Comune;
- 5) – I progetti relativi alla collocazione dei dehor, ai sensi di quanto disciplinato dalla normativa in materia di edilizia, sono sottoposti ai pareri dei Servizi comunali competenti, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Liguria ed altri Enti e/o Autorità competenti per le occupazioni soggette a vincolo e valutati in sede di apposito tavolo tecnico;

Il soggetto interessato (gestore dell'attività produttiva in essere, munito di assenso del proprietario, ove ne ricorrano i presupposti) dovrà quindi presentare:

- a) – Formale **istanza di occupazione di suolo pubblico** in via telematica all'Ufficio Tributi – Sportello Unico del Comune secondo il modello predisposto e scaricabile dal sito comunale, corredata da tutta la necessaria documentazione atta alla corretta istruttoria;
- b) – Pratica edilizia da depositare allo Sportello Unico per le Attività Edilizie (S.U.E.) del Comune per la realizzazione delle strutture rappresentata da:

- **C.I.L.A.** (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) ex art. 6 bis del D.P.R. 6/6/2001, nr. 380 e s.m.i. per dehor aperti (con arredi, pedane, delimitazioni, tende a bracci ancorate in facciata/ombrelloni);
- **Permesso di Costruire** (art. 10, del D.P.R. 380/2001) per **dehor parzialmente chiusi e dehor chiusi**, condizionato al rilascio della concessione di suolo pubblico, se non già posseduto, e ad altri pareri e/o atti di assenso comunque denominati se necessari.

**Tutte le istanze che transitano con strumenti diversi da quelli telematici e quelle palesemente incomplete sono irricevibili ai sensi del Regolamento Edilizio vigente e saranno respinte.**

## **ART. 11**

### *ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE*

L'istruttoria del procedimento è coordinata dal Responsabile dello S.U.E.

Il Responsabile dello Sportello Unico o il Responsabile del Procedimento dovranno sempre valutare che **il rilascio della concessione di suolo pubblico è subordinato al bilanciamento tra i diversi interessi ma comunque sempre nel perseguimento del superiore interesse pubblico.**

Il responsabile del procedimento ha il compito di raccordare tutti gli eventuali endoprocedimenti sia di competenza di Uffici interni al Comune, sia di competenza di altri Enti esterni, acquisendo i pareri necessari ai sensi delle vigenti norme e avvalendosi delle peculiarità dello S.U.E.:

- l'istanza per essere procedibile deve essere completa di tutti gli allegati necessari, atti alla corretta istruttoria della pratica;

- i pareri, e comunque ogni atto endoprocedimentale necessario sarà acquisito all'interno dei competenti Uffici Comunali oppure, qualora siano coinvolti altri Enti esterni all'Amministrazione Comunale, si applicheranno le specifiche disposizioni di legge.

Terminato l'iter istruttorio della pratica ed una volta ottenuti i relativi pareri interni, ovvero conclusa positivamente la Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 14, Legge 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento Unico o l'istruttore tecnico all'uopo delegato, formula la proposta di rilascio del titolo concessorio. Il Dirigente, valutata positivamente detta proposta, procede con il rilascio del titolo.

I termini del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dei dehor sono fissati in 60 giorni aumentati a 90 giorni per le strutture da collocare in ambito vincolato dal punto di vista ambientale o storico-artistico e monumentale e per cui sia necessario acquisire l'Autorizzazione paesaggistica.

Fermo restando i termini previsti dai rispettivi regimi amministrativi nel caso d'intervento di natura edilizia, il procedimento per il rilascio della sola concessione di occupazione di suolo pubblico è quello stabilito nel vigente Regolamento Comunale per la disciplina del canone Patrimoniale di Concessione.

Se le aree interessate dalla collocazione dei manufatti o dagli arredi sono private **visibili od accessibili da vie e spazi pubblici**, ancorché non sia dovuto il pagamento della relativa tassa di occupazione di suolo, è comunque necessario comunicare all'Ufficio competente la loro realizzazione e/o posa, al fine di valutare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, fermo restando l'eventuale presentazione di pratiche edilizie previste agli art. 6 bis, 10, 22 e 23 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. nelle modalità stabilite dalla L.R. 10/2012 e s.m.i., per la posa di manufatti che si configurano come interventi edilizi di cui all'art. 3, del medesimo decreto.

## **ART. 12** **TIPOLOGIE DI ISTANZA DA PRESENTARE**

La tipologia di istanza da presentare si distingue, a seconda del tipo di manufatti che s'intendono collocare:

### **a) – Dehor Aperti:**

Istanza di occupazione suolo pubblico, corredata dalla documentazione sotto indicata:

- Planimetria dell'occupazione, nella quale sia opportunamente evidenziato tutti i riferimenti quotati allo stato di fatto, (es. larghezza della strada e distanza da altre occupazioni suolo presenti nelle immediate vicinanze) redatta dall'interessato o da un tecnico abilitato;
- Schede tecniche o fotografie a colori degli elementi di arredo;
- Fotografie a colori del luogo dove si intende praticare l'occupazione;
- Modalità di gestione degli arredi e delle attrezzature durante i periodi di chiusura;
- Eventuale consenso del confinante o frontista.

- Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata condizionata (C.I.L.A.) di cui all'art. 6 bis, D.P.R. 380/2001 e s.m.i., ovvero, qualora siano necessari ulteriori atti di assenso di competenza di altre amministrazioni pubbliche, istanza di Procedimento Unico ex art. 10 comma 1 lettera c);

**c) – Dehor parzialmente chiusi e chiusi che rivestano aspetti edilizi** (con pedane, delimitazioni e coperture):

- Istanza di concessione di occupazione di suolo pubblico e **Permesso di costruire**, di cui all'art. 10, D.P.R. 380/2001 e art. 19-bis, comma 3, Legge 241/1990 ovvero, qualora siano necessari ulteriori atti di assenso di competenza di altre amministrazioni pubbliche, istanza di Procedimento Unico ex art. 10 comma 1 lettera c);

### **ART. 13** **OBBLIGHI DELL'ESERCENTE CONCESSIONARIO**

Il titolare del pubblico esercizio è tenuto a:

- a) – Mantenere lo spazio pubblico concesso in buono stato igienico/sanitario e di decoro;
- b) – Mantenere gli elementi costitutivi del dehor ordinati, puliti e funzionali, senza aggiunte o modifiche (tende, iscrizioni, lampade, delimitazioni, ecc.) rispetto a quanto autorizzato;
- c) – Attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel provvedimento di concessione, in particolare per le modalità di occupazione con riferimento alle dimensioni espresse in metri quadri, alla posizione risultante dalla planimetria, agli elementi previsti (sedie, tavolini, ombrelloni, tende, fioriere ecc.);
- d) – Comunicare all'ufficio preposto eventuali modifiche agli arredi concessi;
- e) – Ritirare quotidianamente, alla chiusura dell'esercizio, gli elementi di arredo, che dovranno essere ritirati o custoditi nell'ambito dell'occupazione in ordine, impilati e legati in modo da non rappresentare intralcio;
- f) – Ritirare tutti gli elementi di arredo, e custodirli in luogo privato non visibile dall'esterno in occasione della chiusura per il periodo di ferie dell'esercizio;
- g) – Rimuovere ogni elemento costitutivo del dehor in caso di scadenza/sospensione/revoca del provvedimento concessorio;
- h) – Riparare e risarcire qualsiasi danno arrecato dal dehor ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private; in caso di danni arrecati alla pavimentazione stradale, al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i Servizi comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente;
- i) – Mantenere e non manomettere i capisaldi a terra indicanti la propria concessione;
- j) – Essere in possesso per tutta la durata della concessione dei requisiti della L.R. nr. 1/2007 e s.m.i. "Testo Unico in materia di commercio".



Qualora l'installazione del dehor comporti modifiche alla segnaletica stradale gli oneri saranno a carico del concessionario.

## **ART. 14**

### ***PROROGA CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO, VOLTURA E RINNOVO***

#### **Dehor stagionali:**

**Proroga** – La concessione di suolo pubblico nell'arco dell'anno, potrà essere prorogata fatto salvo il periodo massimo di cui all'art. 3 punto 1 – lettera a), previa presentazione di nuova istanza almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione allo Sportello Unico dell'Ufficio Tributi di relativa istanza in via telematica.

**Rinnovo** – Nell'arco della validità della concessione quinquennale, l'installazione degli elementi di arredo per gli anni successivi al primo potrà avvenire mediante presentazione, almeno trenta giorni prima dell'installazione, di autocertificazione in bollo attestante la totale conformità dell'occupazione alla concessione rilasciata, indicando il periodo d'installazione e comprovando l'avvenuto pagamento degli oneri prescritti con riferimento all'anno precedente (Canone Unico Patrimoniale). Per le strutture dovrà essere fornita una relazione di corretto montaggio e conformità al titolo rilasciato, sottoscritta da un tecnico abilitato.

**Voltura** – La presentazione di istanza di voltura di occupazione di suolo pubblico dovrà essere presentata ogni qualvolta ci sia un cambio della gestione o della ragione sociale e dovrà avvenire entro trenta giorni dalla presentazione della S.C.I.A. commerciale. L'utilizzo del dehor non potrà avvenire fino all'accoglimento dell'istanza di voltura.

#### **Dehor Permanenti (quinquennali):**

**Rinnovo** – La concessione di suolo pubblico verrà rinnovata, previa presentazione, almeno trenta giorni prima della scadenza, di **nuova istanza di concessione di suolo pubblico** in via telematica allo Sportello Unico dell'Ufficio Tributi del Comune. Il titolo edilizio già acquisito non dovrà essere rinnovato, salvo che il dehor installato sia conforme al titolo edilizio rilasciato in precedenza, all'attuale Regolamento ed alla normativa tecnico – amministrativa vigente alla presentazione del rinnovo.

**Voltura** – La presentazione di istanza di voltura di occupazione suolo pubblico dovrà essere presentata ogni qualvolta ci sia un cambio della gestione o della ragione sociale e dovrà avvenire entro trenta giorni dalla presentazione della S.C.I.A. commerciale. L'utilizzo del dehor non potrà avvenire fino all'accoglimento dell'istanza di voltura.

## **ART. 15** *ATTIVITÀ CONSENTITE*

L'area all'aperto utilizzata per la somministrazione e/o il consumo di alimenti e bevande non è considerata ai fini della determinazione della superficie di somministrazione oggetto dell'autorizzazione e può pertanto essere utilizzata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché di quelle relative all'occupazione del suolo pubblico, e nel rispetto della normativa in materia di orari e di inquinamento acustico.

Nei dehor non possono essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività ad eccezione di quelle previste all'art. 3.

Nelle strutture esterne adibite a dehor può essere autorizzata temporaneamente attività di spettacolo e intrattenimento nel rispetto di quanto disposto dal Piano Commerciale Comunale per gli esercizi di vendita al dettaglio approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 4 del 19/02/2022.

Nei dehor è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, compresi quelli da gioco con vincita di denaro.

Il titolare dell'autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico ha l'obbligo di vigilare a che gli avventori che usufruiscono del dehor non rechino disturbo alla quiete pubblica del vicinato, mediante schiamazzi e rumori.

## **ART. 16** *ORARI DI ESERCIZIO*

Il dehor osserva l'orario di apertura del pubblico esercizio di cui costituisce pertinenza fatto salvo il rispetto di quanto prescritto dalle specifiche ordinanze che regolamentano gli orari per il servizio all'aperto.

Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto ed in occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio, gli elementi di arredo non fissi e che possano causare situazioni di pericolo devono essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del Regolamento, nonché la sospensione e, in caso di recidiva, la revoca della autorizzazione.

## **ART. 17** *DANNI ARRECATI A TERZI*

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehor, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro immobile di proprietà pubblica, gli uffici comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvedono all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

## **ART. 18** *MANUTENZIONE DEI DEHOR*

E' fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico dato in concessione e gli elementi che costituiscono il dehor in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di pulizia, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni in cui sono stati autorizzati.

Non può essere aggiunto alcun oggetto o struttura non previsti nell'originaria autorizzazione (teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, fioriere, ...) senza preventiva autorizzazione.

L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuova autorizzazione.

Allo scadere del termine della concessione di occupazione di suolo pubblico, o in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere ogni singolo elemento del dehor ed al ripristino dello stato dei luoghi originario quand'anche l'autorizzazione per la posa del dehor risultasse ancora in corso di validità.

## **ART. 19** *SANZIONI PECUNIARIE*

1) – Fatte salve le specifiche sanzioni previste da disposizioni legislative vigenti, da altri regolamenti comunali e dagli articoli successivi, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento è applicata una **sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00)**.

2) – Per occupazioni **senza la concessione** o con concessione scaduta sarà applicata la **sanzione pecuniaria pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00)**; gli Uffici ordineranno la rimozione con atto notificato all'interessato; in caso di inottemperanza, provvederanno direttamente gli Uffici in danno del privato.

3) – Per occupazioni eccedenti del suolo pubblico concesso, con arredi e accessori (cavalletti a menù, stufe ecc.), si applica la **sanzione pecuniaria pari ad Euro 400,00 (quattrocento/00)**;

4) – Se il gestore della attività commerciale **non ha provveduto**, entro trenta giorni dalla presentazione della S.C.I.A. commerciale, **alla voltura**, sarà applicata la **sanzione pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00)**.

## **ART. 20** *SOSPENSIONE*

1) – Qualora lo stesso soggetto sia incorso in **due violazioni** previste dal presente regolamento e/o dal Codice della Strada, contestate in momenti diversi nell'arco di un **periodo di 12 mesi** decorrenti dalla prima violazione, all'ultima infrazione consegue la sanzione accessoria della **sospensione** della concessione di suolo pubblico per **7 giorni**.

2) – Qualora lo stesso soggetto sia incorso in **tre violazioni** previste dal presente regolamento e/o dal Codice della Strada, contestate in momenti diversi nell'arco di in un **periodo di 12 mesi** decorrenti dalla prima violazione, all'ultima infrazione consegue la sanzione accessoria della sospensione della concessione di suolo pubblico per **15 giorni**.

## **ART. 21** *DECADENZA*

1) – Fatte salve le specifiche sanzioni previste dalle disposizioni legislative vigenti, dal presente regolamento e da altri regolamenti comunali, l'Amministrazione può dichiarare la decadenza della concessione di occupazione suolo pubblico qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) – al dehor autorizzato sono state apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;

b) – gli impianti tecnologici non sono conformi alla normativa vigente;

c) – la mancanza di manutenzione comporti pericolo per le persone o le cose;

d) – siano venute meno le condizioni igienico-sanitarie;

e) – le attività svolte sull'area sono causa di disturbo alla quiete delle persone;

f) – in caso di mancata apertura dell'esercizio o di inutilizzo dell'area adibita a dehor per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie o per lavori di ristrutturazione o di modifica dei materiali interni; fatte salve situazioni di necessità comprovate o di forza maggiore;

g) – in caso di utilizzo del dehor per scopi o attività diverse da quelle a cui è destinato;

h) – mancata regolarizzazione del pagamento degli oneri (Canone Unico Patrimoniale) dovuti per l'occupazione di suolo pubblico entro 30 giorni dal ricevimento del sollecito;

i) – reiterata mancata apposizione dei capisaldi;

2) – L'Amministrazione dichiara la **decadenza** nei seguenti casi:

a) – decadenza del possesso dei requisiti della Legge Regionale nr. 1 del 2007 e s.m.i. "Testo Unico in materia di commercio";

b) – qualora il soggetto sia incorso, in un periodo di **12 mesi** dalla prima violazione, in **quattro infrazioni** del presente regolamento e/o dal codice della strada; sarà inibita la possibilità di ottenere concessione suolo pubblico afferente alla medesima attività produttiva e ubicazione, pertanto **non potrà essere presentata nuova richiesta per i successivi 6 mesi a decorrere dal provvedimento di decadenza**;

3) – In tutti i casi in cui viene dichiarata di decadenza della concessione consegue l'inefficacia del titolo abilitativo della struttura.

## **ART. 22**

### **SOSPENSIONE/ REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE**

1) – La concessione d'occupazione di suolo pubblico è **sospesa** ogni qualvolta nella località interessata debbano eseguirsi manifestazioni o lavori di pubblico interesse, manutenzioni delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi. Il provvedimento di sospensione, adottato dal soggetto preposto al rilascio della concessione, previa relazione dell'ufficio competente, sarà comunicato al destinatario, ex art. 7 Legge 7/8/1990 nr. 241, almeno **15 giorni** prima della data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutte le strutture e gli arredi. Le spese di rimozione e di ricollocazione saranno, comunque, a carico del concessionario.

2) – In caso di lavori di pronto intervento che richiedano la **rimozione urgente** della struttura e degli arredi, la comunicazione al destinatario da parte del soggetto preposto al rilascio della concessione, previa relazione dell'ufficio competente, può avvenire con un preavviso minimo di **5 giorni**. Le spese di rimozione e di ricollocazione saranno a carico del concessionario.

3) – In caso di intervento urgente, per riparazione immediata di rilevanza pubblica o per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, la struttura dovrà essere rimossa immediatamente dal concessionario. Le spese di ricollocazione della struttura saranno a carico dell'Ente.

4) – La concessione d'occupazione di suolo pubblico può essere sospesa, ed eventualmente revocata, in tutti i casi in cui sussistano motivi di pubblico interesse, che dovranno essere specificatamente motivati.

5) – Qualora il concessionario non provveda alla rimozione entro il termine assegnato, questa può essere eseguita d'ufficio a danno del soggetto che vi era tenuto.

6) – La sospensione o la revoca della concessione per motivi di pubblico interesse legittimano la presentazione di istanza volta al riconoscimento di un equo indennizzo proporzionato al danno subito e al rimborso degli oneri versati, senza interessi, in proporzione al mancato godimento dell'occupazione, il cui esito positivo è subordinato alla previa istruttoria da parte dell'ufficio competente.

### **ART. 23**

#### ***PROCEDIMENTI SANZIONATORI***

1) – I provvedimenti di sospensione e di decadenza sono adottati dal soggetto preposto al rilascio della concessione, su relazione dell'ufficio competente di Polizia Locale, previa comunicazione di inizio di procedimento, ex art. 7 della Legge 7/8/1990, nr. 241.

2) – Le spese di rimozione e di ricollocazione sono, comunque, a carico del concessionario, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 22 – comma 3.

3) – Qualora il concessionario non provveda alla rimozione entro il termine assegnato, questa può essere eseguita d'ufficio, a danno del soggetto che vi era tenuto.

4) – Tutte le violazioni saranno comunicate all'Agenzia di riscossione tributi al fine dell'emissione delle relative sanzioni pecuniarie amministrative.

5) – Il provvedimento sanzionatorio potrà contenere anche la diffida ad eliminare le cause che hanno determinato le irregolarità accertate.

### **ART. 24**

#### ***ONERI***

L'occupazione del suolo pubblico con dehor è soggetta al pagamento degli oneri previsti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche come previsto dal Canone Unico Patrimoniale di Concessione approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 78 del 29/12/2020.

**Nei soli casi di installazione di dehor parzialmente chiusi e dehor chiusi su proprietà pubblica – statale, soggetti a Permesso di Costruire, dovrà altresì essere corrisposto il contributo di costruzione ai sensi dell'art. 38 della Legge Regionale 6/6/2008, nr. 16 e s.m.i., commisurato alla sola incidenza degli oneri di urbanizzazione, mentre non è dovuta la quota relativa al costo di costruzione.**

## **ART. 25**

### **VIGILANZA**

Il personale della Polizia Locale del Comune è incaricato della sorveglianza e della vigilanza sul rispetto delle norme riportate nel presente Regolamento.

## **ART. 26**

### **NORME TRANSITORIE**

Fino al 31/12/2022 potranno essere utilizzati gli arredi costituenti i dehor attualmente nella disponibilità degli esercizi commerciali di somministrazione di bevande ed alimenti con l'obbligo di adeguarsi alle tipologie previste dal presente Regolamento a far data dal 01/01/2023.

I concessionari di dehor parzialmente chiusi o chiusi aventi le caratteristiche di struttura, con titolo antecedentemente alla pubblicazione del D.G.R. nr. 812 del 05/08/2020 dovranno, allo scadere della concessione, verificare la propria classificazione ai sensi del D.G.R. nr. 812/2020 e provvedere ad allegare alla richiesta di rinnovo, la denuncia /deposito delle strutture o la denuncia semplificata, anche in relazione alla rilevanza o non rilevanza nei confronti della pubblica incolumità, predisposta secondo i modelli di cui alla specifica normativa nazionale e regionale.

## **ART. 27**

### **ABROGAZIONE, MODIFICA O INEFFICACIA DI NORME**

Dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento cessa l'efficacia del testo attualmente vigente contenente apposite norme disciplinanti l'installazione dei dehor sul territorio comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 7 in data 31/03/2004, che è di fatto abrogato per la sola parte relativa all'installazione dei dehor, in quanto integralmente sostituito dal presente.

**ART. 28**  
*RINVIO*

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992 e s.m.i., al Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i., agli artt. 16,17,18 della Legge 15 luglio 2009 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) ed ai vigenti Regolamenti comunali, edilizio, per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, piano degli impianti pubblicitari e di Polizia Urbana, nonché tutte le norme statali e/o regionali in quanto compatibili.

**ART. 29**  
*DIVULGAZIONE*

Degli obblighi previsti dal presente regolamento si provvederà a darne ampia divulgazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

**ART. 30**  
*ENTRATA IN VIGORE*

Il Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione e secondo le modalità previste nello Statuto comunale.

Firmato  
digitalmente da

**Simone Nolesio**

O = Comune di Cairo  
Montenotte  
C = IT